

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di

"FORMULA IMOLA S.p.A."

Art. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Imola (BO) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

3.1 La Società costituisce strumento necessario per la migliore realizzazione da parte dei soci, nell'ambito della concessione amministrativa rilasciata dal Comune di Imola, della attività di gestione ordinaria del compendio immobiliare denominato Polo Funzionale Autodromo di Imola.

Nel rispetto degli interessi generali e collettivi delle collettività che fanno riferimento al territorio imolese e per il perseguimento delle finalità sociali e sportive ha quale finalità propria l'organizzazione, nell'ambito affidatole, di eventi sportivi in genere, di eventi a carattere motoristico e non motoristico, fieristici, di spettacolo, di intrattenimento, musicali, la gestione di spazi museali, l'organizzazione di congressi, convention e convegni, la gestione di eventi formativi e d'istruzione nel campo della sicurezza attiva e passiva nella conduzione di veicoli, di istruzione alla guida sicura, la circolazione turistica, attività automotive con particolare riguardo alle propulsioni non convenzionali ed a minor impatto ambientale, test, prove prodotti e la promozione ed implementazione delle attrattive turistiche dell'imolese. L'attività della Società è da intendersi anche legata alla promozione ed al miglioramento dei rapporti della collettività locale e comunque allo sviluppo del territorio del Comune di Imola.

La società può inoltre svolgere le seguenti attività:

- la promozione, l'allestimento, la costruzione e la gestione di impianti, strutture, servizi ed ogni altra attività di interesse automobilistico, motociclistico, motoristico e sportivo in genere, con spettatori o senza spettatori, ed in via esemplificativa, ma non tassativa: l'allestimento, la costruzione e la gestione di circuiti automobilistici, motociclistici e ciclistici, nonché l'allestimento e la gestione di gare, competizioni e manifestazioni automobilistiche, motociclistiche o sportive in genere, sia in proprio che per conto di terzi; l'allestimento e la gestione di tutto quanto attiene a manifestazioni sportive, motoristiche e non, anche a livello di scuderie; allestimento e gestione di scuole di educazione alla guida e di formazione di piloti nonché qualsiasi

altra iniziativa di carattere sportivo, in specie in ambito motoristico, sia per conto proprio che di terzi;

- l'organizzazione, la promozione, la gestione ed allestimento, sia in proprio che per conto di terzi, di spettacoli, attività ricreative ed eventi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: mostre, fiere, esibizioni, attività culturali, concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli artistici, manifestazioni di vario tipo;

- la gestione, diretta o affidata a terzi, di ristoranti, self service, cucine, mense, snack bar, bar, punti ristoro, pasticcerie, rivendite tabacchi, nonché il commercio e la somministrazione di bevande, prodotti alimentari e beni di consumo in genere, ed anche merci in qualunque modo inerenti al dettaglio, incluse le attrezzature sportive oltre alla rivendita di giornali e riviste in genere;

- la gestione, diretta o affidata a terzi, di alberghi, camping, locali da ballo ed intrattenimento, eliporti, parcheggi;

- l'attività editoriale in genere con particolare riferimento alla pubblicazione di giornali e riviste (con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani), gestione di radio, televisioni ed altri mezzi audiovisivi, sia in proprio sia per conto di terzi, nonché l'acquisizione, utilizzo e cessione, anche mediante attività di merchandising, di diritti su beni immateriali.

Nell'ambito delle attività sopra indicate, la società potrà anche esercitare, realizzare e gestire attività promozionale e pubblicitaria e di sponsorizzazione in genere, in proprio o per conto di terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- effettuare tutte le operazioni mobiliari od immobiliari di compravendita, locazione, affitto, affitto e cessione di ramo di azienda e leasing di impianti, strutture, servizi e beni mobili ed immobili;

- svolgere, in connessione o per la realizzazione degli obiettivi sociali, ogni attività di carattere amministrativo e finanziario, assumere finanziamenti, prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, nonché stipulare ogni qualsivoglia tipo di contratto;

- concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale;

- assumere ed alienare interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese industriali e commerciali ed in aziende e società aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso alle attività suddette, procedere alla negoziazione di partecipazioni sociali, entro tale ambito, nonché svolgere ogni attività che gli amministratori ritengono direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), suddiviso in numero 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

5.4 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

5.5 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inopstate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c..

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dalla legge.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

Salvo diversa deliberazione in tal senso, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di Assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E PRELAZIONE

Art. 10

10.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 c.c. e salvo il diritto di prelazione di cui di seguito.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado nonchè della società direttamente o indirettamente controllante la società socia oppure della società da

questa direttamente o indirettamente controllata. E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la societa' fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal successivo comma 17. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

3. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitino, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

7. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qua-

lora non fosse raggiunto alcun accordo questi può richiedere

la nomina di un arbitratore al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo e al proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

8. L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

9. La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

10. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente;

b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al comma 11;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

12. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma

precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

16. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

19. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compraven-

dita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

10.2 Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

10.3 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ASSEMBLEE

Art. 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

12.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

13.2 Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita nè ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il delegato non può rappresentare più di venti soci.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c. e sue successive modificazioni ed integrazioni.

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo il caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 8.2 che, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la meta' del capitale sociale.

14.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni nell'ipotesi disciplinata dalla legge.

14.3 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai

fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

16.2 La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

16.3 Gli Amministratori potranno anche essere non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

16.4 Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Art. 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli Amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà convocarsi l'assemblea dei soci per le elezioni conseguenti.

17.5 Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio

Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c..

Art. 18

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;

b) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal Collegio sindacale; nel caso di due soli amministratori è sufficiente la richiesta dell'altro membro o del Collegio Sindacale.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

18.3 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

19.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o dal presente statuto sono riservati espressamente all'Assemblea dei soci.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione lo stesso può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione competono, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società';
- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

19.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 19.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

19.6 Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico le decisioni relative alle materie di cui al precedente punto 19.4 sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 20

20.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al Presidente ed ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega loro conferita.

Art. 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

21.2 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22

22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

22.2 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Art. 23

23.1 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.3.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24

24.1 A meno che la legge richieda necessariamente che la revisione legale dei conti sia esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea ordinaria decide se affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ovvero a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

24.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

25.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 26.

Art. 26

26.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

26.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 26.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a pro-

prie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

26.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 27

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni nell'ipotesi disciplinata dalla legge.

Art. 28

28.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea ordinaria deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure deliberi di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

29.1 Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 30

30.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie, con le modalità di cui all'art. 2436 c.c., è deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, oppure dall'assemblea straordinaria qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria qualunque sia la struttura dell'or-

gano amministrativo.

30.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

30.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 31

31.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c..

31.2 L'emissione di tali strumenti finanziari e' deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

31.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile. La deliberazione spetta all'assemblea dei soci in sede straordinaria.

Art. 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.